

CONTRATTO

tra

FONDARTIGIANATO, con sede in Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 63, codice fiscale n. 97311470583, in persona del Sig. Stefano Di Niola nato a Roma, il 31 maggio 1970, e per la carica domiciliato ove sopra, che agisce nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante in prosieguo anche denominato più semplicemente "Committente"

e

_____ con sede in _____, Via _____
P.IVA - C.F. _____, in persona del

_____, in prosieguo anche denominata più semplicemente
"Affidatario"

premesso

- che il bando di gara "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione e di manutenzione del sistema informatico" è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del ____ n. _____ e sulla G.U.R.I. , V Serie Speciale "Contratti pubblici", n. ____ del giorno _____, nonché per estratto sui quotidiani _____, e nella sua versione integrale sul sito web www.fondartigianato.it;
- che il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente affidatario dei servizi previsti nel bando di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui al presente contratto;
- che l'aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal bando ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo di _____ che costituisce l'allegato n. 1 al presente contratto;
- che il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: _____;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

* * *

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, la realizzazione dei servizi dedotti ad oggetto della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione e di manutenzione del sistema informatico”, come specificati e disciplinati nel Bando di gara, nel Disciplinare e nel Capitolato tecnico.

2. L’Affidatario cede al Committente il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Affidatario o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.

3. Il Committente potrà, pertanto, senza restrizione alcuna, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.

4. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

5. L’Affidatario si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Fondartigianato o in eventuali registri od elenchi pubblici.

6. Tutta la documentazione inerente l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Affidatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di Fondartigianato che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Affidatario nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Fondartigianato.

8. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi da 2 a 7, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Fondartigianato avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18 del presente contratto.

9. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 64, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Fondartigianato si riserva di richiedere all’Affidatario – che accetta sin d’ora –l’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto per un periodo massimo di 12 mesi e per un importo massimo presunto di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) al netto dell’IVA di legge. Le modalità di svolgimento e la remunerazione di tali servizi avverranno mediante l’integrale applicazione delle clausole di cui al presente contratto.

ARTICOLO 3

Responsabile di Progetto e Gruppo di progetto

1. L’Affidatario deve nominare un proprio Responsabile di progetto al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall’Affidatario stesso nell’esecuzione del servizio secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico. Il Responsabile di progetto rappresenta il referente unico del corrispondente Direttore dell’esecuzione nominato dal Committente e assicura, tra l’altro, la necessaria assistenza consulenziale al Committente al fine di definire le interazioni con sistemi di organizzazioni sociali, enti ed istituzioni.

2. Entro un mese dall’aggiudicazione l’Affidatario dovrà presentare al Committente il Gruppo di progetto che verrà impiegato durante tutta la durata del rapporto contrattuale. Le tipologie professionali richieste, i requisiti professionali minimi e le modalità di sostituzione delle risorse professionali impiegate restano disciplinati dal Capitolato tecnico, costituente parte integrante del presente Contratto.

3. L’Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento mediante un Gruppo di progetto predisposto sulla base di quanto indicato in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente e, ove disattesa, costituirà causa di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 18.

ARTICOLO 4

Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, l'Affidatario deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente.
2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

ARTICOLO 5

Disciplina contrattuale del rapporto

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato:
 - il presente contratto d'appalto;
 - il Capitolato tecnico (allegato n. 2 al presente contratto);
 - il Bando di gara;
 - il Disciplinare di gara;
 - l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Affidatario in sede di gara (allegati nn. 3 e 4 al presente contratto);
 - le norme e i documenti richiamati nel presente contratto d'appalto e nei documenti sopra menzionati, ivi compresi i chiarimenti forniti in sede di gara.
2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

ARTICOLO 6

Esatta conoscenza del servizio da eseguire

1. L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Capitolato tecnico, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

ARTICOLO 7

Luogo di esecuzione del contratto

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell’Affidatario, del Committente o di altri soggetti a ciò autorizzati dal Committente stesso.

ARTICOLO 8

Variazioni del servizio

1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto che l’Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.

3. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

ARTICOLO 9

Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo dell’appalto, quale risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara, è stabilito come segue:

	Descrizione	Importo Previsto
1	- Servizi cc.dd. a canone fisso (servizio di gestione tecnica; servizio di manutenzione a canone fisso; servizio di assistenza tecnica; servizio di “switch off”; servizio di documentazione);	€ _____ oltre Iva (forfait)
2	- Servizio di manutenzione ad intervento	€ _____ oltre Iva (€ _____ g./uomo)

2. Il corrispettivo di cui al punto 1 della precedente tabella è da intendersi a corpo e verrà erogato all’Affidatario con le modalità stabilite dal successivo art. 10.
3. Il corrispettivo previsto dal punto 2 della precedente tabella per le attività di manutenzione ad intervento è invece un corrispettivo presunto, calcolato stimando un impegno totale di n. 1600 gg./uomo e moltiplicando tale numero di gg./uomo per il corrispettivo unitario risultante dal ribasso offerto in sede di gara.
4. I corrispettivi di cui ai commi precedenti si intendono comprensivi di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.
5. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’art. 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 10

Modalità di pagamento

1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di cui al precedente articolo secondo le seguenti specifiche modalità:

Servizi a canone fisso

Il corrispettivo forfettario indicato nel precedente art. 9 per i servizi a canone fisso verrà corrisposto mediante rate trimestrali posticipate di pari importo, da corrispondersi entro 20 giorni dalla presentazione da parte dell’Affidatario dello Stato di avanzamento lavori di cui all’art. 7.4.2. del Capitolato tecnico e comunque previo positivo svolgimento delle attività di consuntivazione previste dall’art. 7.4.3 del medesimo Capitolato tecnico.

Servizi di manutenzione ad intervento

Con riferimento ai servizi di manutenzione ad intervento, la quantificazione dell’importo dovuto dal Committente per ciascun “mini-progetto” eseguito dall’Affidatario verrà effettuata moltiplicando il numero di giorni/uomo o frazioni degli stessi risultanti dal verbale di collaudo, approvato dal Committente con le modalità stabilite nel Capitolato tecnico, per il corrispettivo unitario offerto in sede di gara dall’Affidatario pari ad € _____g/uomo.

I corrispettivi maturati per i servizi di manutenzione ad intervento saranno quindi erogati unitamente ai canoni dovuti per i servizi a canone fisso, in occasione del primo pagamento utile successivo all’approvazione del collaudo.

2. Tutti i predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a “ _____”, codice IBAN _____

ARTICOLO 11

Tempi di esecuzione – Penali

1. I servizi indicati al precedente art. 2 devono essere avviati, con le modalità e nei tempi previsti dal Capitolato tecnico, a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto tra il Committente e l’Affidatario. Il Committente si riserva in ogni caso di chiedere in caso di urgenza l’immediato avvio delle attività prima della stipula del contratto.

2. Secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, il Committente si riserva di richiedere che le prestazioni contrattuali siano svolte, per un periodo di almeno quaranta giorni lavorativi, in affiancamento con il personale del precedente Affidatario senza che ciò comporti, in capo all’Affidatario, alcun diritto a maggiori oneri, indennizzi o compensi di sorta ulteriori rispetto ai compensi contrattuali.

3. Tutte le attività oggetto del presente contratto si concludono allo scadere del quarantottesimo mese decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di avvio del servizio, se anticipata ai sensi del precedente comma 1, fatta salva la possibilità per il Committente di attivare l’opzione di cui al precedente art. 2, comma 9, conformemente a quanto previsto in sede di gara.

4. Nel caso di ritardo o di inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Committente procederà nei confronti dell’Affidatario alla formulazione di rilievi, così come definiti nell’art. 7.7.1 del Capitolato tecnico.

Ogniqualevolta l’Affidatario riceva quattro rilievi, ovvero due rilievi aventi ad oggetto inadempimenti pertinenti al medesimo servizio, il Committente potrà applicare una penale stabilita sin d’ora nella misura di euro _____, pari allo 0,3 per cento del complessivo importo contrattuale di cui al precedente art. 9.

Le penali applicate ai sensi del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale. Superato tale limite, il Committente si riserva di avviare le procedure finalizzate alla risoluzione del contratto per inadempimento. L’applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’integrale

risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

ARTICOLO 12

Brevetti e diritti d'autore

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente.

2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.

3. L'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti del Committente in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L'Affidatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, il Committente contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Committente in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l'Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l'eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Committente può svolgere a spese dell'Affidatario tutte le azioni e le iniziative che potranno essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.

4. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l'uso o la gestione da parte del Committente di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente contratto, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, il Committente può chiedere all'Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo:

- la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti in modo da eliminare la violazione;

- di ottenere, per il Committente, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
- di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze del Committente garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare tali rivendicazioni;
- di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate dal Committente, salvo una adeguata riduzione per l'uso, i danni e l'obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione delle funzionalità del Sistema in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l'inadempimento da parte dell'Affidatario.

ARTICOLO 13

Sospensione e proroghe

1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 18 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, ivi inclusi fra essi i soggetti attuatori dei programmi formativi e il Ministero del Lavoro, non attribuisce all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ARTICOLO 14

Collaudo - Verifica e controllo sull'attività

1. I collaudi delle attività relative ai servizi oggetto del presente contratto sono eseguiti con le modalità stabilite dal Capitolato tecnico, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
2. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.
3. Il Committente può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all'uopo delegato.
4. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.
5. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
6. Qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente potrà procedere ai sensi di cui al successivo art. 18.

ARTICOLO 15

Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere ad altri, l'esecuzione di tutto o di parte del servizio. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 18, con rivalsa sulla cauzione presentata.
2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte del Committente. E' fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. Non è consentito il subappalto dei servizi oggetto della presente procedura di gara, ad eccezione delle forniture e degli altri servizi strumentali all'esecuzione delle prestazioni (es. server farm), che non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 16

Riservatezza

1. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 18, fermo restando che l'Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dall'inadempimento dell'obbligo di riservatezza da parte dell'Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

3. L'Affidatario, responsabile esterno del trattamento dati, dovrà indicare gli incaricati esterni al trattamento dei dati personali e le modalità del loro trattamento, in riferimento all'Allegato B della suddetta legge "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza". Inoltre, così come previsto dal regolamento del Garante per la protezione dei dati personali "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, l'aggiudicatario deve riportare nel DPS gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite. Le attività degli Amministratori di sistema dovranno essere svolti in stretta osservanza del predetto regolamento.

ARTICOLO 17

Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Affidatario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata secondo le modalità di legge.

2. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

3. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18.

ARTICOLO 18

Risoluzione del contratto

1. Il Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dalla normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 108, D.lgs. 50/2016.

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

ARTICOLO 19

Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 20

Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136

1. L'Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell'Affidatario.

2. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che dovrà attivare qualora abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3. Codice identificativo gara (CIG): _____.

ARTICOLO 21

Spese contrattuali – IVA – Registrazione – Pubblicazione documentazione di gara

1. Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.

2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di registrazione nella misura fissa.

3. Secondo quanto previsto dall’art. 216, comma 11 d. lgs. n. 50/2016 e dall’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, sono a carico dell’Affidatario le spese sostenute dal Committente per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Bando di gara e degli avvisi nonché le spese di pubblicazione sui quotidiani ex art. 66, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

ARTICOLO 22

Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Roma, _____

Il Committente

(_____)

L'Affidatario

(_____)

L'Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 8 (Variazioni del servizio);
- art. 9 (Corrispettivo dell'appalto);
- art. 10 (Modalità di pagamento);
- art. 11 (Tempi di esecuzione – Penali);
- art. 13 (Sospensione e proroghe);
- art. 14 (Collaudo - Verifica e controllo sull'attività);
- art. 15 (Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito - Subappalto);
- art. 19 (Controversie).

Roma, _____

L'Affidatario

(_____)

Allegato n. 1: garanzia fideiussoria

Allegato n. 2: Capitolato tecnico

Allegato n. 3: offerta tecnica

Allegato n. 4: offerta economica